

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2007

**che stabilisce misure transitorie per l'applicazione alla Romania del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio**

[notificata con il numero C(2007) 1527]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/228/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE<sup>(1)</sup>, dispone che tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005, o, per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, nati dopo la data dell'adesione di questi due paesi, devono essere identificati entro un termine non superiore a sei mesi a decorrere dalla loro data di nascita e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato.
- (2) A norma di detto regolamento gli animali devono essere identificati mediante un marchio auricolare e mediante un secondo mezzo di identificazione approvato dall'autorità competente e conforme a determinate caratteristiche tecniche.
- (3) Con lettera datata 22 gennaio 2007 la Romania ha chiesto di beneficiare per un periodo di un anno di misure transitorie per l'identificazione degli ovini e dei caprini nel suo territorio; durante tale periodo gli animali sarebbero identificati unicamente mediante un singolo marchio auricolare.
- (4) La Romania ha fornito appropriate assicurazioni che gli animali oggetto di scambi intracomunitari o destinati all'esportazione verso paesi terzi saranno identificati conformemente al regolamento (CE) n. 21/2004.
- (5) Per consentire alla Romania di continuare ad applicare ancora per un anno il suo sistema di identificazione, ma per garantire nel contempo che gli animali destinati a scambi intracomunitari o all'esportazione siano identificati mediante due mezzi di identificazione, l'identificazione di questi ultimi animali dovrebbe essere effettuata conformemente alle norme comunitarie, con la sola differenza che i mezzi di identificazione, previsti dal regio-

lamento (CE) n. 21/2004, potrebbero essere applicati presso l'azienda dalla quale gli animali vengono spediti.

- (6) Al fine di facilitare la transizione dal regime in vigore in Romania a quello stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004, è opportuno adottare misure transitorie per l'identificazione degli ovini e dei caprini in detto Stato membro.
- (7) Per assicurare la continuità dell'applicazione del sistema di identificazione vigente per i movimenti nazionali, è necessario che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Identificazione degli animali in Romania**

Gli animali delle specie ovina e caprina tenuti in aziende situate in Romania («gli animali») sono identificati mediante almeno un singolo marchio auricolare recante un codice individuale attribuito a ciascun animale, conformemente alle norme nazionali, entro la data in cui l'animale lascia l'azienda di nascita o entro un termine di sei mesi a decorrere dalla nascita se quest'ultimo termine scade prima di tale data.

*Articolo 2***Identificazione degli animali destinati a scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi**

Tutti gli animali destinati a scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi sono identificati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 21/2004, ove applicabili, oltre che mediante il marchio auricolare apposto in conformità dell'articolo 1 della presente decisione.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 21/2004, i mezzi di identificazione menzionati in tale articolo possono essere applicati nell'azienda di origine, quale definita all'articolo 2, lettera b), punto 8, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

*Articolo 3***Requisiti riguardanti il documento di trasporto**

Il documento di trasporto che scorta gli animali ad ogni loro spostamento sul territorio nazionale tra due aziende diverse, come prevede l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 21/2004, contiene i codici individuali attribuiti a ciascun animale in applicazione dell'articolo 1 della presente decisione.

*Articolo 4***Applicabilità**

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

*Articolo 5***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

---